

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2914-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(V. Stampato Camera n. 4679)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 aprile 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 2004*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, oggetto del disegno di legge, firmato a Skopje il 15 novembre 2002, si inserisce nell'ambito dei rapporti culturali italo-macedoni ed è diretto a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche, nonché la crescita degli scambi economici e culturali tra i due Paesi, mediante la facilitazione della produzione in comune di film competitivi dal punto di vista commerciale sia nei rispettivi territori nazionali sia in altri Paesi.

L'Accordo si compone di venti articoli e di un allegato, che ne costituisce parte integrante.

Passando ad illustrare gli aspetti più rilevanti del disegno di legge, va sottolineato che la realizzazione dei film in coproduzione, ai sensi dell'articolo 3, è soggetta alla preventiva approvazione delle rispettive Autorità competenti, cioè la Direzione generale del cinema del Ministero per i beni e le attività culturali per quanto riguarda l'Italia, e il Ministero della cultura della Repubblica macedone. Ai fini dell'approvazione dei progetti di coproduzione, l'articolo 5 prevede il ricorso alle norme di procedura contenute nell'allegato al testo dell'Accordo. L'articolo 6 determina la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi, che può variare dal 20 all'80 per cento per film. È inoltre stabilito che le riprese cinematografiche vengano effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori, salvo deroghe concesse dalle Autorità competenti per ragioni artistiche. L'articolo 9 stabilisce il principio di giusto equilibrio in relazione alla partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico,

nonché ai mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi.

Alla Commissione mista, istituita dall'articolo 18, spetta il compito di esaminare e verificare il rispetto di tale equilibrio e di adottare, se necessario, le misure idonee a ristabilirlo. L'articolo 10 reca diverse disposizioni per i lavori di ripresa in teatri di posa, di sonorizzazione e di laboratorio.

Per quanto riguarda l'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani nella Repubblica macedone e di quelli macedoni in Italia, l'articolo 17 non prevede alcun tipo di restrizione. L'articolo 18 istituisce infine la citata Commissione mista con il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell'Accordo, di risolvere eventuali difficoltà attuative e di verificare il rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale nelle coproduzioni.

La Commissione mista si riunisce di regola ogni due anni, alternativamente in Italia e nella Repubblica macedone, salvo convocazioni straordinarie, su richiesta di una delle due Autorità competenti. L'articolo 19 specifica che le disposizioni contenute nell'Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali assunti dalle Parti contraenti, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, quelli derivanti dalla normativa dell'Unione europea. L'articolo 20 detta le norme relative alla durata dell'Accordo e al rinnovo dello stesso. L'Allegato al testo dell'Accordo, relativo a norme di procedura, disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione allo scopo di ottenerne l'accoglienza da parte delle Autorità competenti di ciascuna Parte. La richiesta per l'approvazione dei progetti deve essere presentata si-

multaneamente dalle due Parti almeno quaranta giorni prima dell'inizio delle riprese.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commis-

sione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

19 ottobre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

14 ottobre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che la prima riunione all'estero della Commissione mista di cui all'articolo 18 dell'Accordo oggetto del provvedimento avvenga nell'anno 2006 in Macedonia e che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.615 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2006. Al relativo onere per l'anno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

